

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE relative al “Percorso H - Garanzia Giovani” di cui al “Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani” della Provincia autonoma di Trento.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato _____
con sede in via _____ Comune di _____ codice fiscale/partita iva _____
proponente domanda per l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati all’attuazione del
PERCORSO H - Garanzia Giovani

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 final di data 12 marzo 2013 “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
 - nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani;
 - nel Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimo e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
 - nel Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in particolare del suo capo IV rubricato “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” e s.m.;
 - nel “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 e modificato con decisione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017 e successivamente riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19/12/2018 e Decisione C(2020) 1844 del 18/03/2020;
 - nel Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus - CRII);
 - nel Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi

(Il legale Rappresentante)



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 25 bis comma 7 - che prevede che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013, le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato (CRII+);

- nella convenzione tra l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani a valere sul Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvata con deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2018, n. 409;
- nel "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani", di cui all'art. 3 della convenzione di cui al precedente alinea, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1912 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1379 a seguito del parere di conformità rilasciato da ANPAL con nota prot. n. 6841 del 15/07/2020;
- nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 28 luglio 2014, n. 1274 e s.m., di seguito denominati anche più semplicemente "Criteri attuativi GG";
- nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro";
- nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2020-2022, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21 gennaio 2020 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24 gennaio 2020;
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
- nel Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale";
- nelle deliberazioni della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968, 17 aprile 2014, n. 607 e 24 agosto 2018, n. 1543, che specificano i requisiti per l'accreditamento provinciale ai servizi per il Lavoro;
- nell'"Avviso per la costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del PERCORSO H - Garanzia Giovani" nell'ambito del Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani a cui sono allegate le presenti Disposizioni, di seguito denominato anche più semplicemente "Avviso Percorso H";

- di accettare, preliminarmente all'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati all'attuazione del PERCORSO H e alla concessione della sovvenzione pertinente da parte dell'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento ed in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all'attuazione del Percorso H, le seguenti disposizioni generali di gestione:

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività di cui al Percorso H devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente delegata per l'attuazione e cioè l'Agenzia del Lavoro - Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese della Provincia autonoma di Trento, di seguito detta "Agenzia del Lavoro".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

(Il legale Rappresentante)

- contattare i corsisti iscritti per comunicare loro data, sede e orario di avvio delle attività;
- di erogare le attività previste presso le sedi accreditate ai servizi al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- accettare il controllo della Provincia volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività;
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico, qualora fornito dall'Amministrazione provinciale, per la Scheda 1C;
- conservare presso di sé la documentazione gestionale del progetto per dieci anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'Amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del Percorso H, secondo le modalità previste nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 2

I percorsi finanziati devono essere attuati:

- nel rispetto di quanto definito nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG" ed eventuali successive modifiche;
- nel rispetto degli importi massimi ammissibili e dei parametri di costo standard stabiliti nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 3

I percorsi finanziati devono essere avviati e conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificamente dall'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG".

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG".

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti nell'"Avviso Percorso H" e nei "Criteri attuativi GG". In ogni caso la rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2023.

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo quarto del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale", in particolare a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli iscritti al Percorso H, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

(Il legale Rappresentante)



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di adesione/iscrizione agli interventi e rinvenibili anche nel sistema informativo al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
- b) garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento;
- c) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- d) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, nonché le "Misure minime di sicurezza" di cui al Capo II del previgente D.Lgs. 196/03. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni, e procedere alla nomina degli Amministratori di Sistema;
- g) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO) e comunicarne il nominativo;
- h) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- j) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Il Responsabile è tenuto inoltre a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare;
- k) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- l) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solamente previa autorizzazione scritta del Titolare;
- m) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, dopo tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la

(Il legale Rappresentante)

conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti del Percorso H esclusivamente a saldo, al termine di entrambe le fasi di Orientamento specialistico o di Il livello (Scheda 1C) e di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3).

Il Soggetto attuatore potrà presentare la rendicontazione anche prima della conclusione del termine di durata di 6 mesi della Scheda 3, calcolato dalla data di avvio delle attività di tale Scheda per ciascun partecipante, qualora il giovane abbia sottoscritto un contratto di lavoro con le modalità contrattuali che danno luogo alla remunerazione di cui alla Scheda 3 o in caso di ritiro formale del giovane dal Percorso H.

Qualora invece il giovane non abbia sottoscritto un contratto di lavoro rientrante nelle casistiche che danno luogo alla remunerazione di cui alla Scheda 3 entro i 6 mesi di durata previsti da tale Scheda (salvo i periodi di sospensione previsti), il Soggetto attuatore dovrà attendere la conclusione dell'intero periodo di durata di tale Scheda 3 per poter presentare la rendicontazione, che sarà relativa alle sole attività svolte di cui alla Scheda 1C, purché sia stato svolto almeno il 50% delle ore previste.

La rendicontazione del Percorso H dovrà in ogni caso essere presentata all'Amministrazione entro e non oltre il 31 marzo 2023. Solo nel caso in cui la conclusione del periodo di durata della Scheda 3 superi la scadenza ultima del 31 marzo 2023 il Soggetto attuatore potrà presentare la rendicontazione prima della conclusione di tale periodo, pena il non riconoscimento del finanziamento.

Si specifica che il rimborso delle attività di Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) è riconosciuto solo al conseguimento del risultato e secondo l'ordine di presentazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Il finanziamento verrà determinato sulla base dei parametri di costo e di attuazione descritti al par. 6. Il finanziamento è erogato solo a seguito del controllo della rendicontazione e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato.

L'Amministrazione provinciale provvederà alle verifiche sui rendiconti di spesa, propedeutiche all'erogazione del saldo, a cadenza trimestrale.

La nota di richiesta di pagamento dovrà essere emessa dal Soggetto attuatore solo a seguito della verifica del rendiconto. Il pagamento del saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria. Qualora la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, i termini di decorrenza della liquidazione verranno sospesi ed inizieranno a decorrere dal momento della loro integrazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A di cui al decreto legislativo n.135 del 17 luglio del 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora con la Società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività realizzata.

(Il legale Rappresentante)

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto attuatore.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà alla emissione del mandato di pagamento. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.

DISPOSIZIONE N. 6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea informazione del fatto che l'attività è realizzata nell'ambito del programma Garanzia Giovani con il sostegno finanziario dell'Unione europea - Fondo sociale europeo e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - e dello Stato italiano nelle forme e nei modi previsti nei "*Criteri attuativi GG*".

Il Soggetto attuatore con l'approvazione del finanziamento accetta l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni verranno applicate le sanzioni presenti nei "*Criteri attuativi GG*".

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività assegnate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e, regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto attuatore si impegna inoltre alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione dell'attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le Strutture della Provincia preposte in ordine alla attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite eventuali attività.

(Il legale Rappresentante)



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Soggetto attuatore si impegna ad avviare le azioni solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo, se non già esistenti, all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto, ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso Agenzie assicurative abilitate) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

DISPOSIZIONE N. 9

Il Soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il Soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m..

Luogo e Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

Il legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare le Disposizioni n. 3, n. 4, n. 5, n. 7 e n. 8.

Luogo e Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

Il legale Rappresentante

(Il legale Rappresentante)
